

# Rapporto al messaggio 28

Commissionale sul messaggio 28 maggio 1937 circa l'attuazione dei titoli XXIV a XXXIII riformati del C.O.

Visto il messaggio 28 maggio 1937 del lod. Consiglio di Stato; Considerato che le nuove disposizioni proposte dal lod. Consiglio di Stato in aggiunta all' attuale legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero sono rese necessarie dalla riforma dei titoli XIV a XXII del Codice delle obbligazioni e fatte proprie le considerazioni consegnate al riguardo nel messaggio;

Considerato tuttavia che, per ragioni di tecnica legislativa, sia preferibile inquadrare e raggruppare le nuove disposizioni legislative nell'attuale testo nel senso:

- a) che tutte le decisioni di natura non contenziosa che il giudice è tenuto a prendere ad istanza di una sola parte siano inserite sotto l' art. 2 della vigente legge;
- b) che tutte le decisioni soggette a contraddittorio siano invece inserite in aggiunta all' art. 4 della legge;
- c) che questa distribuzione rende necessaria una modificazione alle note marginali degli ,art. 2 e 4, atta a distinguere immediatamente la materia riguardante il C. C. da quella del .C. O., ed inoltre una variazione alla nota marginale dell' art. 9, e meglio come al testo che viene proposto a deliberazione;

La Commissione legislativa presenta e sottopone alla deliberazione del Gran Consiglio il seguente disegno di **DECRETO LEGISLATIVO**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- vista la legge federale riformante i titoli XXIV a XXXIII del Codice delle Obbligazioni del 18 dicembre 1936,

**d e c r e t a :**

## **Art.1**

L' art. 2 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911, modificata e riordinata con decreto 14 gennaio 1925 è modificato e completato come segue:

## **Art. 2**

II. Decisioni non contenziose (CCS.C.O.)

Salvo contraria disposizione, le decisioni che l' autorità giudiziaria può pronunciare sull' istanza di una sola parte in applicazione del CCS e del riformato C.O. sono di competenza dei pretori.

Sono specialmente considerate tali:

1. Competenza:

A. (C.C.S.)

1. La dichiarazione di scomparsa (art. 34 a 38 CCS) e della vita o della morte di una persona sparita (49);
2. La riduzione .del termine d' aspetto a. contrarre nuova nozze (103-104);
3. La diffida ,a tornare al domicilio coniugale (140 cap.2);
4. L' ordine di far l' inventario degli apporti (197);
5. L' autorizzazione ad una adozione (267 e 269);
6. La fissazione del termine di ratifica di un atto concluso dal tutelato (410 c. 2);
7. L' ordine di far l' inventario in caso di sostituzione di erede (490 c. 1);
8. L' ammissione al beneficio dell' inventario e la designazione del notaio (580-581);
9. I provvedimenti conservativi per la devoluzione dell' eredità (551 e 555);
10. Il rilascio del certificato ereditario (559);
11. La registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570, 574 e 576);
12. L' invito a pronunciarsi sull' accettazione di un' eredità (587);
13. L' ordinamento della liquidazione d' ufficio a relativi provvedimenti (593-596);

14. L' ordine dell' iscrizione di fondi in caso di prescrizione straordinaria (662);
15. L' ordine dell' inventario in caso di usufrutto (763);
16. Il deposito del pagamento di cartelle ipotecarie e di rendita fondiaria (861);
17. La firma delle cartelle ipotecarie o di rendita fondiaria unitamente al conservatore del registro (857 c.2);
18. La sorveglianza sul sorteggio dei titoli di rendita fondiaria e la loro annullazione (882 c. 2).

1. La convocazione dell' assemblea generale della società B. (C.O.) anonima a richiesta degli azionisti (art. 699 c. 3 C.O.);
2. La designazione di un rappresentante della società anonima nelle cause di contestazione di deliberazione dell' assemblea generale (art. 706 c. 3);
3. La convocazione dell' assemblea della società a garanzia limitata ad istanza di soci (art. 809 c. 3);
4. La convocazione dell' assemblea della società cooperativa ad istanza di soci (art. 881 c. 3);
5. L' ammortamento dei titoli (art.971, 972, 977, 981, 988, 1072, 1080, 1098, 1143 n. 19 C.O.);
6. La convocazione dell' assemblea degli obbligazionisti nel caso di obbligazioni di prestiti, ad istanza di obbligazionisti.

---

## **Art. 2**

L' art. 4 della L.C.A. del C.C.S. è modificato e completato come segue:

## **Art. 4**

Il Pretore pronuncia inoltre udita le controparte, se esiste, nei seguenti casi:

- A. (C.C.S.)
- B. (C. O.)

Enumerazioni dei 18 casi come all'attuale testo.

1. La revoca provvisoria della facoltà di .rappresentanza del socio della società in nome collettivo e del socio illimitatamente responsabile della società in accomandita (art, 565 e. 2 e 603 C. O.).
2. La revoca e la designazione dei liquidatori della società in nome collettivo e della società in accomandita (art. 583 cap. 2 e 619 c. 1 C. O.);
3. La designazione del modo nel quale si deve procedere all' alienazione degli immobili nella liquidazione della società in nome collettivo e in accomandita (art. 585 c. 3 e 619 c. 1);
4. I provvedimenti tendenti ad assicurare all' azionista l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione della società anonima (art. 697 c. 3);
5. La revoca e la nomina dei liquidatori della società anonima, della società a garanzia limitata o della società cooperativa (art. 741, 823 e 913);
6. I provvedimenti tendenti ad assicurare al socio l' esercizio del diritto di controllo sulla gestione delle società cooperative (art. 857 c. 3).

---

## **Art. 3**

La nota marginale all' art. 9 L.C.A. del C.C.S. è modificata come segue:

## **Art. 4**

<< VII. Autorità competenti in materia provvisoria del C.O >>

Al titolo IV. della L.A.C. del C.C.S. è aggiunto un art. 197 bis del seguente tenore:

Art. 197 bis - I versamenti in conto del capitale sociale della società anonima prima della sua iscrizione nel registro di commercio, devono essere fatti presso la Banca dello Stato (art. 633 c. 3, 635 c. 1 e 2, 638 c. 2 nr. 2. C.I.).

## **Art. 5**

Il presente decreto di natura urgente, riservata la gratifica del Consiglio federale, entra in vigore col 1° luglio 1937. Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili. E' fatta eccezione per le disposizioni sulla comunione degli obbligazionisti (art. 2 lett. B. Nr. 6 del presente decreto).

Il Consiglio di Stato fisserà il giorno della loro entrata in vigore, quando il Consiglio federale avrà decretato l' attuazione delle norme sulla comunione degli obbligazionisti (art. 1157 a 1182 C.O. e 19 disposizioni transitorie).

Avv. Aldo Forni, relatore -Avv. Waldo Riva - Avv.Francesco Borella - Avv. P. Barchi - Avv. P.Lepori.